



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. *delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che "Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (*omissis*), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.";
- VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32, secondo cui "La produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti";
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009 (di seguito *Deliberazione n. 1/2009*);
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica – media tensione*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5, 6 e 44;
- VISTA il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 3/2/2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc.*;
- VISTI il D.P. Reg. Sicilia n. 1702 del 9/4/2013, il D.D.G. n. 60 del 28/02/2011, il D.D.G. n. 305638 del 3/8/2011, reg. Ragioneria centrale in data 25/08/2011 al n. 3107, il D.D.G. n. 4341/F.P. del 4/7/2013;

- VISTA la nota del 14/3/2008, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria in data 17/3/2008 al n. 11352 con la quale la società Parco Eolico Buseto S.r.l. - P. IVA n. 03680150277 (di seguito *Società*) avente sede in Venezia-Mestre (VE), via Lavaredo n. 44/52, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e delle opere connesse denominato "Parco Eolico Buseto" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), località Colli e Menta, da 30 MWp, ed ha comunicato di aver altresì presentato in data 29/12/2006 istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale al Servizio VAS-VIA del Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
- VISTA la nota allegata alla su menzionata istanza assunta, al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria in data 18/03/2008 al n. 11527, con la quale la *Società* ha evidenziato, trasmettendo le relative attestazioni:
- di aver richiesto alle Amministrazioni ed Enti competenti il rilascio dei pareri, nulla osta ed atti di assenso di cui agli artt. 111, 112, e 120 del R.D. 1775/1933;
 - di aver richiesto i nulla osta per ostacoli fissi alla navigazione aerea;
 - di aver proceduto al pagamento delle spese di istruttoria per la procedura di VIA;
 - di aver proceduto alla accettazione della Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla rete elettrica;
- VISTA la nota n. 2528-00-01.AU.F di data 20/03/2009, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria e delle miniere in data 31/03/2009, con la quale la *Società* ha comunicato di aver trasferito la propria sede legale in Favara (AG) via Miniera Ciavolotta n. 92/94;
- VISTA la nota n. 2528-00-01.AU.J di data 8/11/2009, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria e delle miniere in data 13/11/2009 al n. 45736, con la quale la *Società*, su richiesta del Dipartimento regionale dell'Industria e miniere avanzata con nota prot. n. 38795 del 5/10/2009, ha trasmesso la seguente documentazione giusta punto 2 della *Deliberazione n. 1/2009*:
- attestazioni da parte di istituti di credito circa la disponibilità al finanziamento e la sussistenza in capo alla *Società* della capacità organizzativa e finanziaria per lo sviluppo dell'iniziativa;
 - documentazione attestante la disponibilità giuridica delle aree di impianto in capo alla *Società*;
 - atto di impegno circa la non trasmissibilità della responsabilità nelle fasi di realizzazione e di avvio dell'impianto;
 - dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione circa la disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete nonché dei rischi di furto, atti vandalici e calamità atmosferiche;
 - comunicazione sulla sede legale e certificato camerale attestante l'istituzione della sede legale della *Società* in Sicilia;
- VISTA la nota prot. n. TE/P2006010378, CI 06008178 del 9/8/2006 con la quale TERNA S.p.A. ha comunicato alla *Società* di aver provveduto all'accettazione della Soluzione Tecnica Minima Generale – STMG per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale.
- VISTO l'atto prot. n. 0027584/DIRGEN/AOC del 27/4/2009 con il quale ENAC, acquisiti i pareri di ENAV ed Aeronautica Militare-CIGA, ha espresso il proprio *Nulla Osta* per ostacoli alla navigazione aerea;
- VISTA la nota prot. n. TE/P 20090008259 del 23/6/2009 con la quale TERNA ha attestato la rispondenza del progetto degli impianti di rete per la connessione alla RTN ai propri requisiti tecnici;
- VISTA la nota prot. 2528-00-01.AU.K dell'1/12/2009, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Industria e delle miniere in data 15/12/2009, con la quale la *Società* ha trasmesso copia del progetto comprendente n. 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 22 MW, in conformità ai requisiti tecnici imposti da TERNA S.p.A. per le opere di connessione alla RTN;
- VISTA la Convenzione rep. N. 1475 del 19/3/2010 regolante i rapporti tra il Comune di Buseto Palizzolo (TP) e la *Società* in materia di realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto eolico;
- VISTA la nota prot. n. 5711 del 2/4/2010, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 7/6/2010 al n. 4815 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Sicilia Settore 3° ha rilasciato parere favorevole alla costruzione di una stazione di trasformazione 30/150 kV, di uno stallo a 150 kV nella stazione elettrica di TERNA S.p.A. e dei raccordi aerei di collegamento alla linea elettrica RTN "Custonaci-Alcamo" a 150 kV nel comune di Buseto Palizzolo (TP) al servizio del Parco eolico in argomento;

- VISTA la nota prot. n. 5714 del 2/4/2010, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 7/6/2010 al n. 4807, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Sicilia Settore 3° ha rilasciato *Nulla Osta* alla costruzione ed esercizio di un cavidotto interrato a 30 kV a servizio del parco eolico;
- VISTA la nota prot. n. 100154 del 6/12/2010 con il quale il Dipartimento regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei trasporti, Servizio 12 - Risorse idriche e regime delle acque, ha espresso parere favorevole, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (*T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici*), alla costruzione ed esercizio di un cavidotto in MT a 30 kV per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico di 22 MW_p, nonché del relativo elettrodotto in AT a 150 kV per il collegamento tra la stazione di trasformazione MT/AT, la stazione di smistamento e la linea denominata "Alcamo-Custonaci", di proprietà di TERNA S.p.A. in contrada Curtosa nel Comune di Buseto Palizzolo, al punto di collegamento alla RTN;
- VISTI i verbali delle Conferenze di servizi preliminari tenutesi in data 4/5/2010 e in data 6/7/2010 conclusasi quest'ultima con la decisione di rimettere gli atti alla Giunta regionale di Governo a causa della mancata espressione del parere di compatibilità ambientale, trasmessi alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento rispettivamente con nota n. 2634 del 7/5/2010 e n. 3222 del 15/9/2010;
- VISTA l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia - Palermo sezione 2^ n. 78/2011 del 25/1/2011, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 335/2011 del 15/3/2011, di sospensione dell'efficacia del verbale della C.d.S. del 6/7/2010 a seguito di impugnativa da parte della *Società* del verbale medesimo;
- VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 20/6/2011, conclusasi favorevolmente e trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 27998 del 28/6/2011;
- VISTO il parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, espresso in sede di conferenza di servizi del 20/6/2011 dal Dipartimento regionale dell'Ambiente - Servizio 1/VAS-VIA, U.O. Attività produttive, allegato al verbale della conferenza di servizi di cui al visto precedente;
- VISTA la nota prot. n. 41959 del 21/6/2011, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in pari data al n. 26015, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente, nel revocare il parere positivo di compatibilità ambientale di cui al precedente visto, ha chiesto "...la riconvocazione della C.d.S. per consentire un più attento esame ed articolato esame del progetto che tenga conto degli aspetti naturalistici e paesaggistici ...";
- VISTA la nota prot. n. 5064 del 5/7/2011, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 12/7/2013 al n. 30755, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani certifica, ai sensi del punto 4 della *Deliberazione n. 1/2009*, che i fondi direttamente interessati dal progetto in esame non sono gravati da vincoli paesaggistici e culturali, né vigenti né in itinere, anche con riguardo alle aree boscate così come definite dalla legge n. 222/2001 ed individuate nell'inventario forestale regionale elencando tuttavia una serie di prescrizioni a carico della *Società*;
- VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 6/7/2011, trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 31234 del 28/6/2011, conclusasi, in seguito al giudizio di compatibilità ambientale negativo espresso dal Dipartimento regionale dell'Ambiente - Servizio 1 VAS/VIA, ha ritenuto di poter determinare la trasmissione del fascicolo relativo al procedimento di cui trattasi alla Giunta regionale di Governo per l'adozione della decisione di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, D.lgs. 387/2003 e del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 15 L.R. n. 10/1991, come novellato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 5/2011;
- VISTO il giudizio di compatibilità ambientale negativo a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente, prot. n. 45267 del 6/7/2011 acquisito in sede di C.d.S. di pari data;
- VISTA la nota prot. n. 31324 del 13/7/2011 del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia indirizzata all'Assessore regionale dell'energia e dei Servizi di pubblica utilità per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia medesimo contenente esaustiva relazione di servizio circa il procedimento di autorizzazione unica di che trattasi;
- VISTA la nota prot. n. 3321/Gab. del 22/7/2011, con il quale l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha trasmesso alla Giunta regionale di Governo la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione unica di che trattasi precisando che il Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia, nel rimettere la relazione prot. n. 31324/2011 di cui al precedente visto, ha espresso in

calce alla medesima l'avviso di considerare "prevalente il parere motivato negativo" rilasciato dal Dipartimento regionale dell'Ambiente;

VISTA la Deliberazione n.180 del 26/7/2011 e relativo allegato A, con la quale la Giunta Regionale di Governo, esprime il diniego alla realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della legge 7/8/1990, n. 241 e del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i. come sostituito dall'art. 4, comma 1 della L.R. 5/5/2011, n. 5.

VISTA la sentenza n. 1739/2012 dell'11/5/2012 sui ricorsi proposti dalla Società con la quale il T.A.R. Sicilia sezione 2^a, oltre a condannare l'Amministrazione regionale al risarcimento del danno nella misura e modalità ivi indicate, ha annullato le determinazioni assunte in sede di C.d.S. decisoria del 6/7/2011 nonché i seguenti atti consequenziali:

- parere di compatibilità ambientale negativo espresso con nota prot. n. 45267 del 6/7/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente;
- nota prot. n. 5064 del 5/7/2011, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
- nota prot. n. 31324 del 13/7/2011 del Dipartimento regionale dell'Energia di rimessione della decisione sulla domanda di autorizzazione unica alla Giunta regionale di Governo;
- deliberazione n.180 del 26/7/2011 e relativo allegato A, con la quale la Giunta Regionale di Governo, esprime il diniego alla realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi;

VISTO la nota prot. n. 74959 del 24/9/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 26/9/2012 al n. 58946 e trasmessa al Servizio 3 dall'Area 2 - Affari legali e contenzioso con nota prot. n. 60051 del 1/10/2013 con la quale l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo ha segnalato "...con evidente parere favorevole, la prospettiva di componimento bonario, a favore della quale militano, è bene ribadirlo, il consolidarsi delle posizioni dell'impresa all'esito delle Conferenze di servizi sopra citate, e la problematica praticabilità in appello (il C.G.A.R.S., peraltro, si è già espresso negativamente su precedenti impugnazioni cautelari) di un integrale «ribaltamento» dello stato di fatto, con l'affermazione di complessiva legittimità delle procedure adottate" aggiungendo altresì che "qualora l'esito dell'appello non fosse favorevole all'Amministrazione, il che si ripete, è estremamente probabile, in considerazione della disciplina ritenuta applicabile «ratione temporis» alla C.d.S., il danno reclamabile si incrementerebbe in misura geometricamente rilevante, imponendo all'Amministrazione un inutile sacrificio di risorse, per di più in misura più elevata di quella, già consistente, che il T.A.R. ha riconosciuto (e che un accordo nei termini riferiti renderebbe non dovuta)";

VISTA la nota prot. n. 58765 del 25/9/2012 del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia indirizzata all'Area 2 - Affari legali e contenzioso del Dipartimento medesimo e, p.c., al Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia nonché all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo contenente ulteriore esaustiva relazione di servizio circa il procedimento di autorizzazione unica di che trattasi in esito alla sentenza del T.A.R. Palermo sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 58594 del 19/10/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22/10/2012 al n. 62901, indirizzata pure all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente conviene sull'opportunità di accordo transattivo con la Società "sulla scorta delle considerazioni giuridiche addotte nella nota che si riscontra [nota prot. n. 74959/2012 dell'Avvocatura su menzionata] - contemplando l'emissione di un provvedimento condizionato esclusivamente alle prescrizioni impartite in sede di conferenza del 20/6/2011, deve, a parere dello scrivente, esplicitamente precisare che la rinuncia dell'amministrazione alla imposizione di qualsiasi condizione non può intendersi in alcun modo liberatoria del dovere generale di non arrecare danni all'ambiente ed al conseguente obbligo di ripristino/risarcimento del danno che dovesse scaturire a carico della ditta"

VISTA la nota prot. n. 63349 del 23/10/2012 indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente e, p.c., all'Area 2 - Affari legali e contenzioso con la quale il Dirigente generale Dipartimento regionale dell'Energia "ritiene di poter aderire a quanto già ampiamente esplicitato da codesto Dipartimento regionale dell'Ambiente con nota prot. n. 58954 del 19/10/2012, ... Resta inteso che, così come deciso e determinato in sede di C.d.S. del 20/6/2012, l'eventuale provvedimento di autorizzazione unica potrà essere adottato successivamente all'emissione di formale e puntuale provvedimento di V.I.A. "

VISTA la nota prot. n. 54679 del 23/11/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 5/12/2012 al n. 71457, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'Identità Siciliana, ha chiesto di essere informato delle "eventuali iniziative adottate ai fini della possibile soluzione transattiva prospettata dall'Avvocatura, in ordine alla quale questa Amministrazione è disponibile ad accedere, secondo i suggerimenti della stessa Avvocatura", precisando altresì che "... la Soprintendenza di Trapani non si è mai espressa sfavorevolmente sull'istanza di autorizzazione, ma ha soltanto fatto presente, in riscontro ad apposita richiesta, che sull'area non sussisteva

alcun vincolo paesaggistico e, in sede di convocazione della Conferenza, ha richiesto un'integrazione degli elaborati per poter correttamente esprimere il proprio avviso nella medesima sede”;

- VISTO il ricorso in appello proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo avverso la sentenza del T.A.R. n. 1739/12 sopra menzionata, notificato a mezzo servizio postale in data 14/12/2012 nonché il ricorso d'appello incidentale interposto dalla *Società*;
- VISTA l'ordinanza del C.G.A. n. 123/2013 del 27/3/2013 di sospensione dell'efficacia della sentenza del T.A.R. n. 1739/2012 su menzionata;
- VISTO la nota prot. n. 24293 del 22/3/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 25/3/2013 al n. 16160 e trasmessa al Servizio 3 con nota dell'Area 2 Affari legali e contenzioso prot. n. 20106 del 12/4/2013, con la quale l'Avvocato distrettuale dello stato di Palermo ha ribadito “l'avviso favorevole, peraltro da tempo già espresso, alla definizione del contenzioso con il mero rilascio dell'autorizzazione unica alle condizioni tutte emerse nella Conferenza di servizi cui è seguita la «revoca» della V.I.A., e l'opportunità che tale adempimento sia esclusivamente preceduto da una dichiarazione esplicita, con la quale la Società, ove consegua l'autorizzazione entro il 30.6 p.v., si impegni a rinunciare, nei confronti di tutti i soggetti pubblici interessati, e nel dettaglio dell'Assessorato Regionale dell'Energia, di quello del Territorio ed Ambiente, di quello dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, e infine, ove necessario, anche della Giunta di Governo in persona del suo Presidente, a qualsivoglia ragione di danno, in qualunque forma riconducibile al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica stessa”;
- VISTA la nota prot. n. 26482 del 21/5/2012 a firma dei dirigenti del Servizio 3 e dell'Area 2 e del Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia indirizzata all'Assessore per l'Energia e per i servizi di Pubblica utilità, con la quale si relaziona sullo stato degli atti del procedimento affinché “...il Governo si pronunci sui seguenti punti: 1) di condividere i pareri espressi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con note prot. n. P74959 del 24 settembre 2012 e prot. n. P24293 del 22 marzo 2013 e, per effetto, l'accordo bonario con la società ricorrente alle condizioni sopra specificate; 2) di onerare il Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente a rilasciare il provvedimento V.I.A. sul progetto in esame ed a trasmetterlo al Dipartimento regionale dell'Energia entro il termine del 15 giugno 2013, per consentire il prosieguo dell'ulteriore iter finalizzato al rilascio dell'A.U. entro il 30 giugno prossimo”;
- VISTO il provvedimento prot. n. 26258 del 7/6/2013, assunto al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 7/6/2013 al n. 29576 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente ha espresso, in esito al procedimento di V.I.A., giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;
- VISTA la nota prot. n. 31896 del 20/6/2012 del Servizio 3 e dell'Area 2 del Dipartimento regionale dell'Energia con la quale il Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia, nel trasmettere all'Assessore per l'Energia e per i servizi di Pubblica utilità copia del provvedimento ambientale positivo di cui al precedente visto, rappresenta che “essendo stato rimosso il principale motivo che ha condotto la Giunta regionale di Governo a denegare l'accoglimento dell'istanza di A.U., si ritiene che possa procedersi alla stipula dell'atto transattivo con la Società Parco Eolico Buseto S.r.l. nella formulazione suggerita dall'Avvocato distrettuale dello Stato e, consequenzialmente, al successivo rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico di che trattasi”;
- VISTA la nota prot. n. 2528.00.01.AU.AN del 19/7/2013, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22/7/2013 al n. 37669 con la quale la *Società* “conferma di rinunciare, così come con il presente atto rinuncia, al risarcimento spettante in forza della citata sentenza nonché del potenziale danno emergente cagionato dalla ritardata conclusione del procedimento autorizzativo a condizione che la Regione Siciliana rilasci entro la data del 10 agosto 2013 l'autorizzazione unica alla realizzazione del parco eolico di Buseto Palizzolo -*omissis*-”;
- VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 181,00 effettuato dalla *Società* in data 10/7/2013 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;
- VISTA la nota prot. n. 36448 del 16/7/2013 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia “ritiene conducente che il termine iniziale dei lavori venga fissato per tutti i provvedimenti autorizzativi in mesi dodici, decorrente dalla data di emissione del provvedimento; anche per il termine finale dei lavori, si ritiene di fissare in mesi dodici, decorrente dalla data di inizio lavori il termine ultimo di realizzazione degli impianti”;
- VISTO il “*si concorda*” posto in calce alla nota prot. n. 39833 del 2/8/2013 del Servizio 3, con la quale si è proposto al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia “di estendere il termine di avvio lavori a diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di A.U. e del termine di ultimazione lavori a trentasei mesi dall'avvio dei lavori medesimi” per le motivazioni ivi addotte;

- VISTA la nota prot. n. 2528-00-01.AU.AO del 26/7/2013, assunto al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 1/8/2013 al n. 39493, con la quale la Società ha trasmesso copia integrativa degli elaborati grafici attinenti il progetto;
- VISTI il *protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate* stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto ai sensi del *Protocollo di legalità* sopra menzionato sottoscritto in data 10/7/2013 che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, trasmesso dalla Società con nota prot. n. 2528-00-01.AU.AM del 12/7/2013 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22/7/2013 al n. 37661;
- VISTE le dichiarazioni relative ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice antimafia*) e s.m.i., richieste informalmente dal Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 nel rispetto delle disposizioni di cui al libro II, capi I, II, III e IV del suddetto *Codice* ed inerenti alla documentazione antimafia entrate in vigore il 13/2/2013, trasmesse dalla Società con la nota assunta al n. di prot. n. 37661/2013 di cui al precedente visto;
- VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell'art. 91 del *Codice antimafia*, alla Prefettura-UTG di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 38225 del 24/7/2013;
- CONSIDERATO che, l'art. 92, c. 3, del *Codice antimafia* prevede che, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni antimafia, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto medesime all'adozione del provvedimento di autorizzazione, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 94, comma 1 del *Codice antimafia* e che il termine su precisato è spirato in data 8/8/2013;
- RITENUTO urgente, alla luce delle superiori considerazioni, concludere il procedimento amministrativo di che trattasi al fine di evitare alla P.A. regionale, come meglio precisato dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo con i pareri su menzionati, un inutile sacrificio di risorse, per di più in misura più elevata di quella, già consistente, che il T.A.R. ha riconosciuto in conseguenza della richiesta di risarcimento danni da parte della Società a cui, come precisato nella nota assunta al prot. n. 37669/2013 citata, la Società medesima ha rinunciato a condizione che il provvedimento autorizzatorio venga adottato entro il 10/8/2013;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- RITENUTO di poter provvedere in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 1739/12 e in adesione ai pareri dell'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo sopra meglio specificati, al rilascio dell'autorizzazione richiesta, sussistendo i presupposti previsti dalla normativa vigente e risultando l'istruttoria coerente con i piani di azione contenuti nel PEARS approvato con *Deliberazione n. 1/2009*

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la società *Parco eolico Buseto S.r.l.*, con sede in Favara (AG), via Miniera Ciavolotta 92/94, C.F. e P. IVA n.03680150277 (di seguito *Società*) società soggetta ad attività di coordinamento da parte di *Elettrostudio Energia S.p.A.*, è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Buseto" nel comune di Buseto Palizzolo (TP) località Colli e Menta, composto da n. 11 aerogeneratori da 2 MWp ciascuno, per una potenza complessiva pari a 22 MW localizzato sul foglio NCT n. 01: particelle n. 20, 33, 39, 45, 46, 49, 61, 70, 71, 72, 89, 121, 167, 205, 208, 222, 231, 232, 267, 268, 272, 274, 339, foglio NCT n. 02: particelle 11, 12, 16, 53, sul foglio NCT n. 06: particelle 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 44, 47, 48, 63, 64, 65, 80, 81, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 2) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle conferenze citate in premessa e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.

Art. 3) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società* che, munito degli estremi di repertorio, viene allegato al presente decreto nonché al parere ambientale in premessa citato:

Nome	Tipo	N° Elaborato	Codice elaborato
Relazione tecnica generale	Relazioni Tecniche	1	A-RT-01
Annesso 1: Carta dei Vincoli programmatici ed ambientali	Relazioni Tecniche	2	CV-A
Annesso 1: Carta dei Vincoli programmatici ed ambientali	Relazioni Tecniche	3	CV-B
Annesso 1: Estratto PRG Comune di Buseto Palizzolo	Relazioni Tecniche	4	CV-C
Annesso 8: Calcolo della superficie comunale occupata	Relazioni Tecniche	5	S05
Relazione tecnica opere civili - viabilità definitiva esterna al sito	Relazioni Tecniche	6	A-RT-02-A
Relazione tecnica opere civili - viabilità provvisoria esterna al sito	Relazioni Tecniche	7	A-RT-02-B
Relazione tecnica opere civili - viabilità interna al sito	Relazioni Tecniche	8	A-RT-02-C
Relazione specialistica qualifica anemologica	Relazioni Tecniche	9	A-RT-05
Piano particellare dell'opera	Piano particellare	10	C00-5
Planimetria di inquadramento viabilità esistente	Tavole Opere Civili	11	C03-1
Planimetria viabilità esistente tratto 1	Tavole Opere Civili	12	C03-2A
Planimetria viabilità esistente tratto 2	Tavole Opere Civili	13	C03-2B
Planimetria viabilità esistente tratto 3	Tavole Opere Civili	14	C03-2C
Planimetria viabilità esistente tratto 4	Tavole Opere Civili	15	C03-2D
Planimetria viabilità esistente tratto 5	Tavole Opere Civili	16	C03-2E
Planimetria viabilità esistente tratto 6	Tavole Opere Civili	17	C03-2F
SIIntervento provvisorio per la fase di cantiere N.1	Tavole Opere Civili	18	C04-1
SIIntervento provvisorio per la fase di cantiere N.2	Tavole Opere Civili	19	C04-2
Inquadramento su rilievo dell'impianto eolico e della stazione elettrica di consegna	Tavole Opere Civili	20	C05-1
Planimetria di progetto e di tracciamento assi 1-1A-1B, fase di cantiere	Tavole Opere Civili	21	C05-1A
Planimetria di progetto su ortofoto e CTR assi 1-1A-1B, fase definitiva	Tavole Opere Civili	22	C05-1B
Profilo longitudinale assi 1-1A-1B	Tavole Opere Civili	23	C05-1C
Sezioni tipo assi 1-1A-1B, fasi di cantiere e definitiva	Tavole Opere Civili	24	C05-1D
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T1	Tavole Opere Civili	25	C05-1E
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T2	Tavole Opere Civili	26	C05-1F
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T3	Tavole Opere Civili	27	C05-1G
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T4	Tavole Opere Civili	28	C05-1H
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T5	Tavole Opere Civili	29	C05-1I
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T6	Tavole Opere Civili	30	C05-1L
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T7	Tavole Opere Civili	31	C05-1M

Planimetria di progetto e di tracciamento assi 2-2A-2B-2C, fase di cantiere	Tavole Opere Civili	32	C05-2A
Planimetria di progetto su ortofoto e CTR assi 2-2A-2B-2C, fase definitiva	Tavole Opere Civili	33	C05-2B
Profilo longitudinale assi 2-2A-2B-2C,	Tavole Opere Civili	34	C05-2C
Sezioni tipo assi 2-2A-2B-2C, fase di cantiere e definitiva	Tavole Opere Civili	35	C05-2D
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T8	Tavole Opere Civili	36	C05-2E
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T9	Tavole Opere Civili	37	C05-2F
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T10	Tavole Opere Civili	38	C05-2G
Piazzole definitiva e di cantiere aerogeneratore T11	Tavole Opere Civili	39	C05-2H
Tipico posizione quadri MT a base torre	Tavole Impianti Elettrici	40	E07
Tipico impianto m.a.t. aerogeneratore	Tavole Impianti Elettrici	41	E08
Cabina di smistamento CS01, planimetria e prospetti	Tavole Impianti Elettrici	42	E09
Cabina di smistamentoCS02, planimetria e prospetti	Tavole Impianti Elettrici	43	E10
Tipico prospetti aerogeneratore V90-2,0MW con Hmozzo 80m	Tavole Impianti Meccanici	44	M01
Relazione geologica	Relazione Geologica	45	A
Relazione sulle indagini sismiche in situ	Relazione Geologica	46	A-01
Carta geologica 1:2.000	Relazione Geologica	47	A1
Carta geologica 1:10.000	Relazione Geologica	48	A1-BIS
Carta geomorfologica	Relazione Geologica	49	A2
Carta idrogeologica	Relazione Geologica	50	A3
Carta litotecnica	Relazione Geologica	51	A4
Carta pericolosità geologica	Relazione Geologica	52	A5
Carta pericolosità sismica locale	Relazione Geologica	53	A6
Carta pericolosità e rischio geomorfologico	Relazione Geologica	54	A7
Sezioni geologiche	Relazione Geologica	55	A8
Relazione tecnica descrittiva generale	Progetto SSAT TERNA	56	A01_REL
Raccordo alla RTN – Calcolo dei campi elettromagnetici	Progetto SSAT TERNA	57	A01-7_REL
Stazione elettrica 150 kV, Planimetria di inquadramento su CTR	Progetto SSAT TERNA	58	A02_TAV
Planimetria catastale - elenco ditte – elenco visure	Progetto SSAT TERNA	59	A03_REL
Stazione elettrica 150 kV, studio plano-altimetrico	Progetto SSAT TERNA	60	A04_TAV
Impianto di produzione, Schema a blocchi distribuzione campo eolico	Progetto SSAT TERNA	61	A05_TAV
Impianto di produzione, Schema elettrico unifilare campo eolico – 30 kV	Progetto SSAT TERNA	62	A06_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Schema elettrico unifilare connessione alla RTN	Progetto SSAT TERNA	63	A07_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Planimetria generale con raccordi alla RTN e viabilità stradale	Progetto SSAT TERNA	64	A08_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Planimetria disposizione elettromeccanica	Progetto SSAT TERNA	65	A09_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Sezione A-A' - stallo linea "Alcamo"	Progetto SSAT TERNA	66	A10_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Sezione B-B' – stallo linea utente "Parco Eolico Buseto"	Progetto SSAT TERNA	67	A11_TAV
Stazione elettrica 150 kV, Sezione C-C' - stallo "parallelo sbarre"	Progetto SSAT TERNA	68	A12_TAV

Stazione elettrica 150 kV, Sezione D-D' – stallo linea “Custonaci”	Progetto SSAT TERNA	69	A13_TAV
Stazione elettrica 150 kV Sezione E-E' – “sbarre 150 kV”	Progetto SSAT TERNA	70	A14_TAV
Stazione elettrica 150 kV Piante e prospetti edifici	Progetto SSAT TERNA	71	A15_TAV
Raccordi della stazione elettrica 150kV alla RTN - Profilo linea – Stato di fatto e di progetto per inserimento in entra - esce della S.E.	Progetto SSAT TERNA	72	A16_TAV
Raccordi della stazione elettrica 150kV alla RTN Rappresentazione della distanza di prima approssimazione in applicazione del DM 29 Maggio 2008	Progetto SSAT TERNA	73	A17_TAV

- Art. 4) La connessione dell'impianto eolico alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel parere rilasciato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti - Servizio 12 *Risorse idriche e regime delle acque* con nota prot. n. 100154 del 6/12/2010 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da TERNA S.p.A. ed in premessa meglio specificate.
- Art. 5) Le opere per la realizzazione dell'impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.
- Art. 6) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, come assentito dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia in calce alla nota prot. n. 39833 del 2/8/2013 in premessa meglio specificata, devono avere inizio entro diciotto mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi trentasei mesi; eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata e documentata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la rigorosa conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 in premessa indicato; la data di avvio e conclusione dei lavori deve essere comunicata al Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3.
- Art. 7) La Società, ai sensi del punto 10 - rubricato *Inefficacia dell'autorizzazione* - della *Deliberazione n. 1/2009* “...deve depositare, prima dell'inizio dei lavori:
- a) copia del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto, ovvero dichiarazione di esecuzione diretta delle opere previste, attestata mediante autocertificazione [*rectius* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000];
- b) copia del contratto di fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero dichiarazione che indichi la loro disponibilità e provenienza con specificazione delle produzioni realizzate nel territorio della Regione.
- Il soggetto autorizzato rilascia altresì, anteriormente all'inizio dei lavori, idonee garanzie a favore della Regione”.
- Art. 8) La Società è obbligata a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (treper cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del comune di Busetto Palizzolo (TP), previo accordo con il Comune medesimo.
- Art. 9) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di revoca dell'A.U. medesima, a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione.
- Art. 10) La Società è obbligata, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a comunicare preventivamente o fare istanza al Dipartimento regionale dell'Energia di ogni eventuale ipotesi di modifica dell'impianto autorizzato, per le valutazioni di competenza.
- Art. 11) Nelle fattispecie contemplate dal punto 11 della *Deliberazione n. 1/2009*, nonché in caso di dismissione dell'impianto per qualsiasi motivo, la Società è tenuta a proprio totale carico al ripristino dello stato dei luoghi in base al piano di dismissione da predisporre in adempimento alle prescrizioni del provvedimento di V.I.A. in coincidenza con la stesura del progetto esecutivo e, comunque, da comunicare all'A.R.T.A. – Dipartimento dell'Ambiente ed al Dipartimento regionale dell'Energia entro sei mesi dal rilascio della autorizzazione unica di cui all'art. 1.

- Art. 12) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del *Patto d'integrità* allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art.13) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, ai sensi del punto 2 della *Deliberazione n. 1/2009*, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati in premessa meglio specificati, ed in particolare del provvedimento di V.I.A. i quali si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.
- Art. 14) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art.15) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art 1 e delle opere connesse.
- Art. 16) La *Società* è onerata della registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle entrate nonché a curarne la pubblicazione integrale, unitamente all'estratto del predetto provvedimento di V.I.A., nella G.U.R.S. e, per estratto, in un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
- Art. 17) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 8 maggio 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)